



MUNICIPIO DI MESSINA
DIPARTIMENTO TRIBUTI

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

INDICE

Art. 1 -	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 -	Istituzione del tributo	Pag. 3
Art. 3 -	Componenti del tributo	Pag. 3
Art. 4 -	Presupposto	Pag. 3
Art. 5 -	Soggetti passivi	Pag. 3
Art. 6 -	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	Pag. 3
Art. 7 -	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	Pag. 4
Art. 8 -	Produzione di rifiuti speciali non assimilati	Pag. 4
Art. 8 bis	Rifiuti assimilati agli urbani	Pag. 5
Art. 9 -	Tariffa del tributo	Pag. 5
Art. 10 -	Determinazione della base imponibile	Pag. 5
Art. 11 -	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 6
Art. 12 -	Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti	Pag. 6
Art. 13 -	Determinazione delle tariffe del tributo	Pag. 6
Art. 14 -	Piano finanziario	Pag. 7
Art. 15 -	Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 7
Art. 16 -	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	Pag. 7
Art. 17 -	Obbligazione tributaria	Pag. 8
Art. 18 -	Zone non servite	Pag. 8
Art. 19 -	Mancato svolgimento del servizio	Pag. 9
Art. 20 -	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	Pag. 9
Art. 21 -	Riduzione per le utenze non domestiche	Pag. 9
Art. 22 -	Riduzioni tariffarie	Pag. 9
Art. 23 -	Altre riduzioni ed esenzioni	Pag. 10
Art. 24 -	Tributo giornaliero	Pag. 10
Art. 25 -	Componente servizi del tributo	Pag. 11
Art. 26 -	Tributo provinciale	Pag. 11
Art. 27 -	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	Pag. 11
Art. 28 -	Riscossione	Pag. 12
Art. 29 -	Rimborsi e compensazioni	Pag. 13
Art. 30 -	Importi minimi	Pag. 13
Art. 31 -	Funzionario responsabile	Pag. 13
Art. 32 -	Verifiche ed accertamenti	Pag. 13
Art. 33 -	Sanzioni ed interessi	Pag. 14
Art. 34 -	Riscossione coattiva	Pag. 15
Art. 35 -	Trattamento dati personali	Pag. 15
Art. 36 -	Norma di rinvio	Pag. 15
Art. 37 -	Norme transitorie e finali	Pag. 15
All. 1	Tab. categorie utenze domestiche	Pag. 16
All. 2	Tab. categorie utenze non domestiche	Pag. 16
All. 3	Tab. elenco rifiuti assimilati agli urbani	Pag. 18

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Messina, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel Comune di Messina è istituito, a decorrere dal 01.01.2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06.12.2011 n. 201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

Art. 3
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 25 del presente regolamento.

Art. 4
PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nella ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale,

suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

3. Sono altresì soggette all'applicazione della tariffa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività. La superficie scoperta costituente pertinenza o accessorio di aree soggette a tributo, nella quale, obiettivamente non viene svolta alcuna attività produttiva, commerciale o di deposito, fatte salve le esenzioni previste dal successivo art.7, è tassata al 50%.

Art. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali:

Utenze domestiche:

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del c.c., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.8 comma 2 del presente regolamento;
- locali ed aree degli impianti sportivi e delle palestre limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dell'attività sportiva o ginnica;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- chiese e locali destinati al culto.

2. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nella ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera

forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta riduzioni percentuali da un minimo del 20% ad un massimo del 50%, a seconda della differente incidenza di rifiuti speciali non assimilati presente nella specifica tipologia di attività.

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 8 bis.

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 3 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq. il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 9

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 10

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9bis del D.L. 201 e successive modificazioni, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2008, n. 31.

Art. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs 13.01.2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche e i costi amministrativi per il contenzioso accertamento e la riscossione del tributo.
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 13

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. Ai sensi delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, in proporzione alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti secondo le indicazioni dei successivi artt. 20 e 21;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, sulla base dei rifiuti prodotti da ogni utenza.

Art. 14

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio con integrazione dei costi diretti del Comune che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro il mese di ottobre.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/99.

Art. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, indicate nella tabella 4 del D.P.R. 158/1999, per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo tariffario dovuto, si fa riferimento al codice ATECOFIN dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicherà a ciascuna attività la specifica tariffa. Nel caso in cui non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.
4. Nel caso in cui nella medesima unità immobiliare adibita a civile abitazione una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.
5. La classificazione delle categorie è quella prevista nella tabella allegata al presente regolamento. Per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti il Comune può individuare delle categorie e delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. 158/99.
6. Le attività non comprese nell'elencazione sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione rifiuti

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e

nei termini previsti dal successivo art. 20, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a congiunto anziano collocato in casa di riposo;
 - b congiunto che svolge attività di studio o di lavoro in altra provincia o all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c congiunto o ospite con invalidità tra 80 e 100% con un reddito annuo inferiore ad euro 8.000,00.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti (seconda casa), il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella denuncia presentata ai sensi dell'art.27, in caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito, per i residenti nel comune, in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica e per i non residente nel numero di 3.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.27 dei soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
6. Per le utenze di soggetti residenti in altro comune, già iscritte nei ruoli tarsu alla data del 31/12/2012, in possesso o meno dell'agevolazione per casa a disposizione, il numero degli occupanti, in mancanza di espressa comunicazione degli interessati o verifica dell'ufficio, viene, convenzionalmente, stabilito in numero di 2

Art. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura fino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa a condizione che la denuncia sia presentata nel termine indicato dal successivo articolo 27.
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 27.

Art. 18

ZONE NON SERVITE

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani interni ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 600 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tariffa da applicare è ridotta limitatamente alla parte variabile nella misura del 60%.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della denuncia di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 19

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'eventuale interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (motivi sindacali, imprevedibili impedimenti organizzativi) non comporta l'esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese di interruzione.

Art. 20

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del comma 17 dell'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201 sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
2. In sede di prima applicazione per l'anno 2013 la riduzione di cui al presente articolo verrà commisurata con riferimento ad un limite minimo dei conferimenti presso i centri di raccolta comunali pari a 7 kg. per persona, equivalenti al 20% di produzione media mensile di rifiuti pro-capite registrata a Messina nel 2012 secondo attestazione ATO. Il raggiungimento di tali quantità consentirà una riduzione del 25% sul tributo imputabile alla quota variabile, valutato su base mensile. Le modalità con cui l'utente dovrà dimostrare il raggiungimento della quota di rifiuti conferiti presso i centri comunali di raccolta, nonché dell'attività di compostaggio di cui al successivo comma 4, verranno normate, nel dettaglio, con deliberazione della Giunta Municipale.
3. Si potranno introdurre:
 - *riduzioni collettive* (es. premi di zona per le utenze domestiche ubicate in una certa zona territoriale che in un anno si è particolarmente distinta per i risultati ottenuti)
 - *riduzioni individuali* (es. per il conferimento alle isole ecologiche, per il compostaggio domestico, per raccolte porta o domiciliari).
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza o di trasferimento di residenza.

Art. 21

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. A norma dell'art. 14, comma 18, del D.L. 201/2011, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
2. In sede di prima applicazione per l'anno 2013 vengono introdotte le seguenti agevolazioni:
 - il 15% della quota variabile del tributo per le utenze che aderiscono alla raccolta porta a porta organizzata da Messinambiente;
 - le utenze non domestiche che dimostrino di avviare a recupero una quantità in peso (kg.) di rifiuti assimilabili agli urbani di cui all'allegato 3, pari a oltre il 50% del valore Kd minimo (che esprime il valore di produzione di rifiuti per mq. per anno) della tabella 4 del D.P.R. 158/99, moltiplicato per i mq. di superficie dei propri locali, avrà diritto ad una riduzione pari a 25% della tariffa variabile.Le modalità di applicazione delle riduzioni, valutate in base mensile, sopra indicate verranno normate, nel dettaglio, con deliberazione della Giunta Municipale.
3. La riduzione del tributo si riferisce alla sola quota variabile.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, chiusura e/o trasferimento dell'attività al di fuori del territorio comunale.
5. In via transitoria e fino alle nuove disposizioni di cui al comma precedente, rimangono in vigore con le medesime percentuali di riduzione limitatamente alla sola parte variabile del tributo, le agevolazioni introdotte dall'art. 25 comma 1 del previgente regolamento tarsu

Art. 22

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30%;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 30%;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 30%;
 - d. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 30%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
 3. Il soggetto passivo, titolare di licenza o autorizzazione permanente, nel caso di chiusura temporanea dell'attività, può avanzare richiesta di applicazione delle riduzioni spettanti alle utenze non stabilmente attive (riduzione del 30%). Tale richiesta va presentata entro gg. 30 dall'inizio della chiusura e deve indicare la data di riapertura. In caso di infedele denuncia si applicheranno le sanzioni di cui al successivo art. 33.
 4. Gli immobili con destinazione commerciale, nelle quali non viene svolta alcuna attività, a fronte di apposita richiesta, sono esentate dal pagamento della quota variabile del tributo
 5. Non sono soggetti alla parte variabile della tariffa, a fronte di apposita richiesta, i locali delle utenze domestiche adibiti a garage, cantina o deposito, autorimessa o similari, ad uso privato, annessi all'abitazione principale o oggetto di distinta utenza.
 6. Tutte le riduzioni si applicano a partire dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza

Art. 23 ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, annualmente, in sede di approvazione del piano tariffario, può deliberare di concedere riduzioni o esenzioni totali o parziali della tariffa, nei seguenti casi:
 - a. per locali di residenza occupati da persone assistite economicamente e certificate dal Comune;
 - b. soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico sociale, accertato dai servizi sociali del comune;
 - c. per i locali e aree utilizzati da enti ed associazioni, riconosciute per legge, per il recupero di tossicodipendenti, alcolisti e simili, nonché per la riabilitazione e l'assistenza di disabili fisici e psichici.
 - d. per locali adibiti ad attività insistenti in località soggette ad opere straordinarie di manutenzione urbana, realizzata dal Comune, tale da rendere un danno all'esercizio dell'attività e relativamente ai periodi dei lavori pubblici, previa specifica autocertificazione da parte dell'interessato e successiva verifica presso i competenti uffici comunali.
 - e. cassato
 - f. per i locali di residenza occupati da ultrasessantenni, unico componente del nucleo familiare, con invalidità del 100%.
2. Le istanze per ottenere le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti verranno accolte fino ad esaurimento delle somme messe a disposizione nel PEF annualmente approvato dal Consiglio Comunale.
3. Con delibera di Giunta Municipale dovranno essere approvati e resi pubblici i criteri con i quali andrà redatta la graduatoria tra gli aventi diritto alle agevolazioni di cui ai commi precedenti.
4. Le istanze verranno autorizzate sulla base delle somme annualmente disponibili, nell'ordine di presentazione delle stesse con le priorità individuate nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 24 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. Eqfacoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 25.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 25 COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 22, la riduzione prevista per le zone non servite (art. 18), la riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio (art. 19), le riduzioni previste dai precedenti articoli 20 e 21, per le utenze domestiche e non domestiche e le altre riduzioni ed esenzioni di cui al precedente articolo 23.

Art. 26 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Eq fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 25.

Art. 27 DICHIARAZIONE DI INIZIO VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tariffa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita denuncia di inizio occupazione dei locali o delle aree soggette alla tariffa.
2. Eq obbligato alla presentazione della denuncia in via prioritaria, per le utenze domestiche, l'interessatario della scheda anagrafica di famiglia o di convivenza nel caso dei residenti o il conduttore, occupante o detentore di fatto nel caso di utenze non residenti. Per le utenze non domestiche, l'obbligo ricade invece in via prioritaria sul soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato. Nel caso in cui il soggetto prioritariamente obbligato non adempia, l'obbligo ricade sugli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la denuncia, redatta su moduli appositamente predisposti, entro il mese successivo alla data dell'inizio dell'occupazione/conduzione. La denuncia può essere redatta anche su moduli diversi da quelli predisposti, purché contenga tutti gli elementi di cui al successivo comma 5. Essa può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di

spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

4. Ai fini dell'applicazione della tariffa la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. Nel caso di mutamenti, invece, il soggetto è obbligato a presentare apposita denuncia di variazione entro il mese successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La denuncia sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/conduuttore/detentore, il codice fiscale, residenza;
- b. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- c. Numero degli occupanti i locali;
- d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECOFIN dell'attività;
- b. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- c. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- d. data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

6. In ogni caso, per le unità immobiliari di proprietà privata, a destinazione ordinaria censite nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento dichiarata non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/98.

7. Le variazioni denunciate decorrono, ai fini del calcolo della tariffa, dall'inizio del mese successivo a quello in cui si sono verificate. Nell'ipotesi in cui la denuncia di variazione sia presentata oltre il mese successivo al verificarsi dell'evento modificativo l'efficacia della variazione, che comporti una riduzione della tariffa dovuta, decorrerà invece dalla fine del mese in cui è stata consegnata la denuncia di variazione, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 33.

8. La denuncia di cessata occupazione dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il mese successivo alla cessata occupazione. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa relativa alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione dell'occupazione, debitamente riscontrabile.

9. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, qualora siano ancora presenti i presupposti per l'assoggettamento a tariffa dei locali o delle aree, dovranno provvedere alla presentazione della denuncia entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8, se più favorevole.

Art. 28 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, in sede di prima applicazione della disciplina del tributo, per l'anno 2013, stabilire che i soggetti passivi devono effettuare il versamento della tassa complessivamente dovuta in tre rate aventi le seguenti scadenze:

- 16 dicembre 2013;

- 16 febbraio 2014;
 - 16 aprile 2014.
2. Di determinare il tributo da versare nella prima rata, in misura pari al 33% dell'importo dovuto applicando le tariffe TARES deliberate per l'anno 2013, unitamente alla maggiorazione standard pari a " . 0,30 al mq., riservata allo Stato e versata in unica soluzione.
 3. Di determinare il tributo da versare nella seconda e terza rata rispettivamente in misura pari al 34% e al 33% dell'importo complessivamente dovuto applicando le tariffe TARES deliberate per l'anno 2013.
 4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 5. Esfacoltà del Consiglio Comunale determinare annualmente il numero e le scadenze delle rate di pagamento del tributo.

Art. 29 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 30 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 25 e del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad " 12,00 .
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad " 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 31 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 32 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 27, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata

collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione il contribuente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179 e 182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

Art. 33

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di " 50,00.
3. In caso di presentazione della denuncia oltre i termini fissati dal regolamento, ma comunque entro l'anno solare in cui è avvenuta la variazione, si applica una sanzione di " .100,00, in tutti gli altri casi di ritardata presentazione della denuncia si applica la sanzione del 50% del tributo evaso con un minimo di 100 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di " 100,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 1 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da " 100,00 a " 500,00.
6. Le sanzioni di cui al precedente comma 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene adesione/acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. I pagamenti per importi superiori a " .500,00 possono essere rateizzati.
8. Il numero massimo di rate consentito è di n. 8 trimestrali con importo minimo di " . 250,00, per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.
9. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello di ciascuna rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
10. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
11. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale:
 - soggetti che fruiscono dell'assistenza economica;

- soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico sociale, accertato dai servizi sociali del Comune.
12. Il provvedimento di riduzione o esenzione dalle sanzioni, previste dal comma 6 del presente articolo, è emesso dal responsabile del tributo.
 13. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dalle norme vigenti vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 34 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 32, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 36 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D. L. 06.12.2011, n. 201 e successive modificazioni e integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 37 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 28.02.2013. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell'art. 16 del presente regolamento.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dalla iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ALLEGATO 1 - UTENZE DOMESTICHE

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

- 1 Nucleo familiare con 1 componente
- 2 Nucleo familiare con 2 componenti
- 3 Nucleo familiare con 3 componenti
- 4 Nucleo familiare con 4 componenti
- 5 Nucleo familiare con 5 componenti
- 6 Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della quota fissa di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{n \cdot S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (") della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria ("/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$$

TV_{dom}: quota variabile(") della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUV_{dom}: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$QUV_{dom} = \frac{QTOT_{dom}}{n \cdot N(n) \cdot Kb(n)}$$

QTOT_{dom}: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CU_{dom}: Costo unitario ("/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$CU_{dom} = \frac{CVT_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

CVT_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLE CLASSI TARIFFARIE

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristoranti

9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato
16. Banche di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere estetista.
18. Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannone di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banche di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (" /mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x Kc(ap)$$

$$QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (") della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUF_{ndom}: quota unitaria (" /mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = (CUN_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))$$

TV_{ndom}(ap, S_{ap}): quota variabile(") della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CUN_{ndom}: costo unitario (" /kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$CUN_{\text{ndom}} = \frac{CVT_{\text{ndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

CVT_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd(ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

ALLEGATO 3 È RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Rifiuto	CER
Imballaggi in Carta e Cartone	15 01 01
Rifiuti di Carta	20 01 01
Imballaggi in vetro	15 01 07
Imballaggi in plastica	15 01 02
Imballaggi in metallo	15 01 04
Imballaggi misti	15 01 06
Imballaggi in materia tessile	15 01 09
Rifiuti ingombranti + RAEE	20 03 07
	20 01 23
	20 01 35
	20 01 36
Oli e grassi commestibili	20 01 25
Metallo	20 01 40
Legno, diverso da quello di cui alla voce	20 01 37
	20 01 38
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce	20 01 33
	20 01 34
Batterie e accumulatori di cui alle voci	20 01 33
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (piccoli interventi manutentivi di appartamenti e/o abitazioni pari a kg. 50,00)	17 09 04
Pneumatici fuori uso	16 01 03
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10
	15 01 11
Rifiuti Biodegradabili inclusi sfalci e potature di attività di giardinaggio e manutenzione verde pubblico e privato	20 02 01
Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce	08 03 17
	08 03 18
Abbigliamento e tessili	20 01 10
Rifiuti dei mercati	20 03 02
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08
Rifiuti biodegradabili	20 02 01